

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
"SCIENZE GIURIDICHE DELL'IMPRESA E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (CLASSE L-14)**

Indice:

| | |
|---|---------------|
| Art. 1 – Premesse e finalità | pag. 1 |
| Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione | pag. 1 |
| Art. 3 - Organizzazione didattica | pag. 2 |
| Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale | pag. 2 |
| Art. 5 – Esami e verifiche del profitto | pag. 2 |
| Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi | pag. 3 |
| Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti | pag. 4 |
| Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti | pag. 4 |
| Art. 9 – Piani di studio | pag. 4 |
| Art. 10 – Prova finale | pag. 5 |
| Art. 11 – Conseguimento della laurea | pag. 5 |
| Art. 12 – Tutorato | pag. 5 |
| Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica | pag. 5 |
| Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi | pag. 6 |
| Art. 15 - Norme finali e transitorie | pag. 6 |

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Scienze giuridiche dell'impresa e della pubblica amministrazione (classe L-14), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.

2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza.

L'organo collegiale competente è il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza di seguito indicato con CdD che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze sui seguenti argomenti: a) Elementi di Storia; b) Lineamenti della Costituzione della Repubblica Italiana; c) Lingua italiana ed elementi di logica.

3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso un test articolato in quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con 3 possibili risposte, delle quali una sola è esatta. Ad ogni risposta corretta verrà attribuito un punto, ad ogni risposta errata verranno attribuiti zero punti, ad ogni risposta non data saranno attribuiti zero punti. La prova si intenderà superata con un punteggio maggiore o uguale alla metà del numero dei quesiti.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del Dipartimento, www.giurisprudenza.unimore.it. Se il test di verifica non viene sostenuto o l'esito non è positivo, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (di seguito OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso nei termini indicati dal successivo comma 5.

Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica della preparazione iniziale sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso.

4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-isciversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

5. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative, propedeutiche e integrative che consistono principalmente nella frequenza di un apposito corso di recupero organizzato dal Dipartimento eventualmente anche in teledidattica. Il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) sarà oggetto di una prova di verifica articolata in quesiti a risposta multipla vertenti sugli argomenti oggetto del corso di recupero. Ad ogni risposta corretta verrà attribuito un punto, ad ogni risposta errata verranno attribuiti zero punti, ad ogni risposta non data saranno attribuiti zero punti. La prova si intenderà superata con un punteggio maggiore o uguale alla metà del numero dei quesiti.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del Dipartimento, www.giurisprudenza.unimore.it.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.giurisprudenza.unimore.it.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.giurisprudenza.unimore.it.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri) ed è erogata in modalità blended.

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è

svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in un esame orale o in una prova scritta. Le modalità di tale accertamento, che possono comprendere anche entrambe le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione, sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previa identificazione dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verranno fornite le basi sul piano giuridico-culturale, nonché le specifiche competenze linguistiche necessarie per utilizzare in autonomia una gamma di testi giuridici originali (sentenze, dottrina, testi normativi). In tal senso, verrà verificato il raggiungimento del livello B1 sia attraverso la prova relativa al corso istituzionale che attraverso quella relativa al corso di dottorato (esercitazioni linguistiche).

I risultati degli stages/tirocini verranno verificati attraverso la validazione da parte del tutor scientifico di un apposito questionario erogato tanto al tirocinante quanto alla struttura ospitante nel quale sarà indicato il giudizio complessivo sul tirocinante.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti tenuto conto della loro coerenza con gli obiettivi del CdS.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre previa delibera del CdD in sede di approvazione del calendario accademico. Tale possibilità può essere estesa anche agli studenti in debito di esami.

Il CdD può prevedere appelli straordinari per consentire agli studenti trasferiti di integrare i CFU mancanti in caso di riconoscimento parziale.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 6 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CdD dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il

conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CdD secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari almeno al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno approvati dal CdD previo parere motivato della commissione didattica.
- b) se lo studente proviene da un Corso di Studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o di altra Università appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari almeno al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno approvati dal CdD previo parere motivato della commissione didattica;

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di studenti provenienti da un Ateneo straniero, in mancanza di apposita convenzione il riconoscimento sarà possibile solo previo colloquio con ciascun singolo docente, il quale, preso atto dei contenuti delle discipline insegnate nell'Università di provenienza e delle modalità di accertamento della preparazione, potrà proporre al CdD una quota di CFU riconoscibile negli insegnamenti a lui affidati. Il CdD deciderà in merito previo parere motivato della commissione didattica

In caso di riconoscimento parziale lo studente sarà tenuto ad un esame integrativo con le modalità ed il programma stabiliti dal docente della materia interessata. Il CdD nella sua delibera deciderà anche l'anno di corso a cui lo studente verrà iscritto tenendo conto dei CFU a lui riconosciuti secondo quanto stabilito della seguente tabella:

- Da CFU 0 a CFU 29: Iscrizione al primo anno di corso;
- Da CFU 30 a CFU 62: Iscrizione al secondo anno di corso;
- Da CFU 63 ed oltre: Iscrizione al terzo anno di corso.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

3. Nel caso in cui uno studente iscritto al CdS chieda il riconoscimento di un singolo insegnamento superato presso un altro ateneo e previsto come obbligatorio nell'offerta didattica programmata, il CdS o la commissione preposta valuta discrezionalmente se concedere o meno il riconoscimento dei relativi Cfu

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti devono presentare un piano di studio che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Nel caso in cui lo studente desideri sostenere esami di attività didattiche offerte presso

altri Dipartimenti dell'Ateneo, la valutazione in merito alla coerenza sarà di competenza del Consiglio di Dipartimento. Lo studente dovrà quindi effettuare apposita richiesta in merito e gli esami indicati potranno entrare a far parte del piano di studio dello studente solo previa approvazione del Consiglio.

Tali attività sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del Dipartimento, www.giurisprudenza.unimore.it.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto (tesi) in una materia del CdS della quale si sia sostenuto l'esame.

2. Per ogni studente viene nominato un docente o un ricercatore, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del docente o ricercatore di cui sopra avvengono a decorrere dall'inizio dell'anno accademico corrispondente al secondo anno di corso del candidato sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Direttore del Dipartimento ovvero ad altro soggetto da lui delegato.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da sette membri effettivi ed almeno un membro supplente, di cui almeno un professore ordinario. Possono fare parte della commissione anche i Professori emeriti, i Professori a contratto in servizio presso il Dipartimento nell'anno accademico interessato e i cultori della materia.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante. In particolare, si terrà conto del conseguimento del titolo entro la durata normale del corso e dell'elaborazione all'estero della tesi o di una parte della stessa.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

a) della media ponderata arrotondata per approssimazione;

b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e inderogabilmente fino a un massimo di cinque punti, cui possono essere aggiunti un punto per chi abbia conseguito il titolo entro la durata normale del corso ed un punto per chi abbia elaborato all'estero la tesi o una parte della stessa.

4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CdD organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e può altresì avvalersi delle eventuali iniziative di Ateneo.

2. Il CdD assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Responsabile di CdS è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento

con il CdD vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdD in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Responsabile di CdS è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.giurisprudenza.unimore.it/

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento didattico di Ateneo e alle leggi vigenti in materia.